



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/03/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto di quote di stipendio stipulato in data 26/9/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'11/12/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a mezzo rappresentante volontario all'Arbitro chiedendo la condanna della resistente al rimborso *pro quota* di tutte le commissioni non maturate, comprese quelle aventi natura *up front*, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, per un totale di euro 1.452,78, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo in via principale: rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato dall'intermediario, pari ad euro 235,86; rigettare la richiesta di restituzione della commissione di attivazione avente natura *up front*; rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in quanto al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; peraltro tale commissione ha natura *up front* e la richiesta di retrocessione deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;

limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la Compagnia ha calcolato e rimborsato al cliente, ovvero quanto gli spetta secondo criteri attuariali in base alle



condizioni di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente stesso, per un importo pari ad € 179,42; peraltro in sede di ricorso, l'istante non ha più riproposto la richiesta di rimborso; rigettare la domanda di corresponsione delle spese legali;

in via subordinata ha chiesto:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 758,64, rifiutato dal ricorrente;

in via di ulteriore subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni e di premio assicurativo pari ad € 412,28.

Con repliche il ricorrente ha invocato le linee guida dettate dalla Banca d'Italia in relazione ai contratti di credito al consumo, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea.

## DIRITTO

La questione concerne la richiesta di restituzione della quota parte non maturata delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto di quote di stipendio.

La parte attrice ha versato in atti la documentazione contrattuale relativa al finanziamento in oggetto.

La sussistenza del diritto in invocato in questa sede trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di evidenziare che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico



del consumatore”.

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Il ricorrente chiede in questa sede la restituzione *pro quota* delle spese di istruttoria, della commissione di attivazione, della commissione di gestione e degli oneri di intermediazione.

Rileva il Collegio che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, la voce di costo “commissione di attivazione” e “commissione di gestione pratica” hanno natura *recurring*; la voce di costo “spese di istruttoria” e “oneri di intermediazione, per la quale risulta l'intervento di un agente (non di un mediatore creditizio, come invece ritenuto dalla parte resistente) hanno natura *up front* (nel caso di specie la voce remunera un agente in attività finanziaria, mandatario del finanziatore, soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti che può svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima).

Premesso che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 86<sup>a</sup> rata di rimborso (delle 120 totali), reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutiva per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

commissioni di intermediazione euro 201,31, importo calcolato “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che dette commissioni sono pari ad euro 2.217,60; che il TAN contrattuale è pari al 4,50%, con percentuale di calcolo pari al 9,08%.

spese di istruttoria euro 27,23, importo calcolato “in proporzione alla quota degli interessi” tenuto conto che dette spese sono pari ad euro 300,00; che il TAN contrattuale è pari al 4,50%, con percentuale di calcolo pari al 9,08%.

Conferma il Collegio poi, in applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione pro rata delle voci *recurring* appresso indicate:

Commissioni di attivazione  $1.108,90 : 120 \times 34 =$  euro 341,16

Quanto al rimborso relativo alle commissioni di gestione, l'intermediario specifica che, da



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

un esame del piano di ammortamento allegato alle controdeduzioni, si evince agevolmente che l'importo che rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l'adozione di tale sistema di calcolo è stata chiaramente specificata in calce al suddetto piano, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto.

Anche alla luce delle recenti e condivise posizioni dei Collegi ABF il Collegio reputa "valido" il diverso criterio contrattuale previsto per la restituzione delle commissioni di gestione e quindi il rimborso avvenuto in sede di conteggio è da ritenersi soddisfacente, in conformità a quanto *ab initio* convenuto tra le parti, per cui nulla a tale titolo è ancora dovuto; residua dunque un totale rimborsabile sarebbe pari ad € 513,28.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 513,28, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO